

STATUTO

della società "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL"

Articolo 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata: "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL".

Articolo 2) SEDE LEGALE

La società ha sede in Castelfidardo (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Castelfidardo.

Articolo 3) DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco unico o dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società o tra di loro, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

E' onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del revisore, se nominati, comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 5) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, eventualmente anche tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, o comunque di interesse generale destinati alla comunità locale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- gestione di farmacie ed erogazione di servizi connessi, accessori e complementari a tale attività, ivi compreso l'acquisto, la preparazione e la commercializzazione di farmaci, medicinali e prodotti di laboratorio, nonché l'acquisto, la commercializzazione e la prestazione di servizi e di prodotti parafarmaceutici, sanitari, O.T.C., omeopatici, cosmetici, prodotti di erboristeria e quant'altro attinente alla tutela e alla conservazione della salute;
- gestione e manutenzione dei cimiteri e attività/servizi connessi e correlati quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle lampade votive e dei servizi cimiteriali ivi compresi l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle relative tariffe;
- gestione del servizio di pubbliche affissioni e della pubblicità su impianti sia fissi che mobili, ivi compresa l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione del relativo tributo;
- esercizio di trasporti pubblici urbani, scolastici ed altri;
- gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, con relativi servizi accessori/complementari quali custodia, pulizia ecc.;
- gestione delle fiere e mercati e/o impianti connessi e collegati;
- gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ed impianti connessi;
- servizi pubblici locali di interesse turistico-culturale, sociale, ambientale o sportivo;
- gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinati dalla specifica normativa di competenza;
- autoproduzione di beni o ulteriori servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Potranno altresì essere assicurati altri servizi e/o attività pubbliche, in misura residuale e marginale, anche di natura accessoria o complementare a quelli sopra indicati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

La società opera in via prevalente con l'Ente costituente ed oltre l'ottanta per cento del fatturato viene realizzato nell'ambito dello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente stesso.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 6) CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice Civile.

Articolo 7) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 8) EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa alla emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9) PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA E GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO

La società si qualifica "in house" ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale concernente la materia.

L'Amministrazione o le amministrazioni socie esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Oltre che con la specifica disciplina di cui all'art. 25, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.

I rapporti tra la società e i soci pubblici sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi da apposite convenzioni o contratti di servizio.

Articolo 10) GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11) COMPETENZA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'autorizzazione a compiere e/o a svolgere le più rilevanti attività della società, tra le quali, in ogni caso:
 - 1- tutte le operazioni, comunque denominate, ciascuna di importo complessivamente pari o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
 - 2- le assunzioni di personale;
 - 3- l'assunzione di partecipazioni societarie;

4- conferimento d'incarichi o affidamento di consulenze di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

5- la partecipazione a gare per servizi, lavori e forniture a favore di soggetti terzi, e/o lo svolgimento di attività extraterritoriali, nei limiti consentiti dalla legge.

h) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

i) l'emissione di titoli di debito;

l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 12) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate ai punti e), f), g), h), i) del precedente articolo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 13) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dall'Amministratore più anziano in caso di poteri congiunti o disgiunti, mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Per particolari motivi d'urgenza, da indicare nell'avviso di convocazione, il termine di convocazione è ridotto a giorni tre.

È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Articolo 14) DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore più anziano.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 16) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per i quorum costitutivi e deliberativi delle decisioni dei soci si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 17) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e se nominati dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 18) CONSULTAZIONE SCRITTA – CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza dell'organo amministrativo.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi in base alla legge vigente, la struttura dell'organo amministrativo in base alla legge vigente e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni. Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 19) ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica., l'amministrazione della società può essere affidata:

- a un Amministratore Unico;

- a un Consiglio di Amministrazione (composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri).
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Qualora consentito dalla legge e non vi abbia provveduto il socio/soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, è prevista:

- l'attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea;
- l'esclusione della carica di vice-presidente o sua previsione solo come sostituto in assenza del presidente senza compensi.

Articolo 20) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sempre in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco o i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori, ed inviato in copia, entro 30 giorni dall'adozione, ai soci.

Articolo 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art.2479 C.C. e dall'articolo 9 del presente statuto;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci in sede di nomina degli Amministratori.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Articolo 22) RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Articolo 23) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da stabilirsi all'atto della nomina dall'assemblea dei soci nei limiti previsti dalla normativa vigente.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 24) ORGANI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1) Revisione legale dei conti

La società, con decisione dei soci, può nominare un Organo di Controllo monocratico o Collegiale determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti o in alternativa un Revisore legale ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

24.2) Organo di controllo

Qualora l'assemblea dei soci nomini un Organo di controllo di natura collegiale, lo stesso, denominato Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni e l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il compenso annuale spettante all'Organo di Controllo è determinato per tutto il mandato dall'assemblea dei soci.

24.3) Revisore legale

In alternativa all'Organo di Controllo il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore, persona fisica o società di revisione, iscritto nell'apposito Registro.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il compenso annuale spettante al Revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per la durata del mandato.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 25) CONTROLLO DEI SOCI

1. Il modello di governance disciplina le relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società Pluriservizi Fidardense srl e definisce un sistema strutturato secondo una modalità cumulativa ex ante, contestuale ed ex post, attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. Tale modello si compone delle seguenti fasi e dei seguenti strumenti:

- entro il 15 dicembre la società trasmette al Comune il budget per l'esercizio successivo (ovvero l'eventuale integrazione di quello precedente) e l'eventuale piano industriale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, corredato da una relazione illustrativa;
- la società partecipata trasmette al Comune una relazione trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione rispetto alle previsioni del piano industriale (completa di ogni dato e documento utile) con trasmissione all'ente entro i 40 giorni successivi alla scadenza del trimestrale;

- la società partecipata trasmette semestralmente al Sindaco gli ordini del giorno dell'Assemblea e l'elenco delle decisioni dell'Amministratore Unico con i relativi verbali, il bilancio dovrà essere trasmesso al Comune entro 20 giorni dall'approvazione;
 - entro il 15 dicembre la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il presunto risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al Comune la previsione di possibile perdita di esercizio;
 - la società partecipata trasmette annualmente la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale (ove previsto), ai sensi della legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione;
 - gli amministratori societari devono periodicamente comunicare, con riferimento alle proprie partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 735 legge 296/2006 e s.m.i., gli incarichi e le consulenze affidate ed i relativi compensi;
 - entro il mese di marzo: di norma l'Amministratore relaziona in Consiglio Comunale e/o nella specifica Commissione Consiliare in merito all'andamento della società;
3. Tutte le informazioni e/o comunicazioni, comprese quelle relative al comma precedente, riguardanti la società devono essere trasmesse preferibilmente in formato elettronico tramite PEC.
 4. La società collabora con il Comune nell'attività di controllo, impegnandosi a sottoscrivere eventuali patti parasociali e/o protocolli d'intesa finalizzati alla definizione delle modalità di esercizio del "controllo analogo", anche al fine della rilevazione della qualità dei servizi erogati, del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli altri aspetti socio-economici.
 5. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle determinazioni ANAC in quanto applicabili.
 6. I soci inoltre hanno diritto di richiedere agli amministratori relazioni periodiche, sull'andamento della società, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, gestionali e finanziari, ed all'andamento dei servizi erogati e delle attività svolte;
 7. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 26) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio nonché a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente alla relazione sulla gestione.

Articolo 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, ai sensi del Decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La parte che adirà per prima al procedimento sceglierà l'organismo di mediazione presso il quale verrà svolto il tentativo di conciliazione; detto organismo dovrà comunque avere una sede nel territorio della regione Marche.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, sarà decisa da un arbitro nominato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con le modalità e le maggioranze di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 25.

Articolo 29) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura dell'organo amministrativo presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 30) DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società per azioni, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

FIRMATO: FABIO PIERONI

MARIA BORRELLI NOTAIO